

Pmi e start up innovative, due bonus a chi investe

Agevolazioni



**Detrazione Irpef al 30-65%
o deduzione Ires al 30%
per conferimenti nel capitale**

**Gli articoli in pagina sono tratti dalle
due sessioni di Master Telefisco
del 17 e 24 settembre.**

Pagina a cura di
**Giuseppe Carucci
Barbara Zanardi**

L'articolo 29 del Dl 179/2012 prevede una detrazione dall'Irpef e una deduzione dall'Ires entrambe pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up o Pmi innovative direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investano prevalentemente in start up innovative.

L'investimento massimo detraibile dall'Irpef è pari a 1 milione di euro, mentre il massimo deducibile dall'Ires è pari a 1,8 milioni di euro e deve essere detenuto per almeno tre anni a pena di decadenza dal beneficio.

Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione della start up nella sezione speciale del Registro delle imprese e non si applicano se:

❶ l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance

❷ o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente o anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile (articolo 29, comma 7-bis, del Dl 179/2012).

Dal 2025, è concesso un credito d'imposta (pari all'8% con investimento massimo di 500mila euro annui) agli incubatori e agli acceleratori certificati ex articolo 25, comma 5, del Dl 179/12, che investono nel capitale sociale di start up e Pmi innovative, direttamente o tramite Oicr o altre società che investano per almeno il 70% in start up innovative (articolo 32, legge 193/24), a condizione di mantenere la partecipazione per almeno tre anni e sempre nel rispetto del regolamento "de minimis".

Detrazione de minimis

In alternativa alla detrazione Irpef del 30%, è concessa - in base al regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti de minimis - una detrazione che dal 2025 è pari al 65% (in precedenza era al 50% e applicabile anche alle Pmi), per i soli investimenti in start up innovative effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025. In tal caso, l'investimento massimo non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100mila euro (articolo 29-bis del Dl 179/2012, cosiddetta detrazione "de minimis") e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

L'articolo 2 della legge 162/2024, per gli investimenti effettuati dal 2024, ha disposto che, qualora la detrazione "de minimis" sia superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito utilizzabile in dichiarazione in

diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel modello F24. L'eccedenza della detrazione al 30%, invece, è riportabile per tre anni.

Ulteriori agevolazioni

Gli articoli 26, comma 4, e 27, commi 1 e 4, del citato Dl 179/2012 prevedono per le start up e le Pmi innovative la non applicabilità della disciplina delle società di comodo e la non imponibilità (anche per gli incubatori) del reddito derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e professionisti altamente qualificati «strategici per lo sviluppo» (work for equity).

Le start up innovative e gli incubatori certificati sono, altresì, esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale alle Camere di commercio (articolo 26, comma 8, del Dl 179/2012), mentre le Pmi sono esonerate solo dal pagamento del bollo.

L'articolo 14 del Dl 73/2021, inoltre, prevede per le persone fisiche la non imponibilità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di start up e Pmi innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, possedute per almeno tre anni e generate da investimenti non effettuati in regime "de minimis". Per le Pmi innovative l'esenzione è subordinata alle condizioni previste dal paragrafo 3, articolo 21, del regolamento Ue 651/2014.

La norma prevede, inoltre, l'esenzione in capo alle persone fisiche per i proventi derivanti da Oicr che investono prevalentemente nel capitale sociale di start-up e Pmi innovative.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

01/10

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il 1° e l'8 ottobre torna Master Telefisco con due giornate dedicate agli ultimi controlli prima dell'invio delle dichiarazioni dei redditi. Appuntamento fonda-

mentale per professionisti e imprese che vogliono evitare errori e sanzioni. A guidare i lavori gli esperti del Sole 24 Ore, Alessandra Caputo e Lorenzo Pegorin, con focus e casi concreti.



In sintesi

DATASTAMPA6901

DATASTAMPA6901

Start-up innovative e Pmi innovative: requisiti a confronto

	START-UP INNOVATIVA	PMI INNOVATIVA
Riferimento normativo	DI 179/2012, art. 25	DI 3/2015, art. 4
Forma giuridica	Società di capitali (anche cooperativa)	Società di capitali (anche cooperativa)
"Età" massima	5 anni dalla costituzione	Nessun limite temporale
Limite temporale permanenza sezione speciale	3 anni "standard", estensibili fino a 5 o 9 ("scale up")	Non rilevante
Distribuzione utili	Mai distribuiti	Non rilevante
Oggetto sociale	Innovazione tecnologica prevalente	Non vincolato all'innovazione nell'oggetto sociale
Origine societaria	Non da fusione/scissione/cessione	Non rilevante
Limite di fatturato (o attivo per le Pmi)	Dal secondo esercizio, 5 milioni di euro annui	50 milioni di euro annui o 43 milioni di attivo
Dipendenti	< 250 dipendenti	< 250 dipendenti
Requisiti alternativi	Almeno uno tra: R&S ≥ 15%; personale qualificato; privative	Almeno due tra: R&S ≥ 3%; personale qualificato; privative
Bilancio certificato	Non richiesto	Obbligatorio
Iscrizione Registro imprese	Sezione speciale, valore costitutivo	Sezione speciale, valore costitutivo

Imprese, slalom tra requisiti per mantenere la qualifica

Le regole

Diverse caratteristiche per restare nella sezione speciale del Registro

Per ottenere e mantenere la qualifica di start up innovativa, la società deve essere di capitali (anche cooperativa), non quotata, costituita da meno di 60 mesi, con residenza in Italia oppure, se residente in Ue/See, con sede produttiva o filiale in Italia, e non deve distribuire – né aver distribuito – utili. L'oggetto sociale deve riguardare esclusivamente o prevalentemente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non si deve svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza. Inoltre, la start up innovativa non deve essere stata costituita a seguito di fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda e deve qualificarsi come microimpresa o Pmi: dunque, avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un totale attivo sotto i 43 milioni (raccomandazione 2003/361/Ce).

Dal secondo esercizio sociale, il valore della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro. A questi requisiti "cumulativi" si aggiunge almeno uno tra quelli "alternativi": spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costi e valore della produzione; impiego di personale qualificato (almeno un terzo di dottorandi/dottorati o di ricercatori oppure due terzi di laureati magistrali); titolarità di privative industriali o software registrati (articolo 25, del Dl 179/2012).

Le start up possono restare nella

sezione speciale del Registro imprese fino a cinque anni (anziché tre, come previsto dal citato articolo 25, comma 2-bis) se soddisfano almeno uno dei seguenti presupposti:

- spesa in R&S al 25%,
- stipula di un contratto di sperimentazione con la PA,
- aumento di più del 50% dei ricavi o degli occupati tra secondo e terzo esercizio,
- costituzione di una riserva patrimoniale maggiore di 50 mila euro tramite specifiche operazioni di raccolta di capitale e R&S al 20%,
- ottenimento di almeno un brevetto.

Per la fase di "scale-up", sono previste due ulteriori proroghe biennali (fino a nove anni) in presenza di un aumento di capitale da parte di un Oicr superiore a un milione di euro o del raddoppio annuale dei ricavi (comma 2-ter, per i requisiti che consentono l'estensione della permanenza nella sezione speciale, si veda la circolare del Mimit del 30 luglio 2025).

Le Pmi innovative

Con il decreto "Investment compact" (Dl 3/2015), il legislatore ha introdotto la Pmi innovativa, intesa come prosecuzione delle start up innovative. Anche in questo caso, si tratta di società di capitali, anche cooperative, non quotate su mercati regolamentati aventi residenza fiscale in Italia o in un Paese Ue/See con sede operativa in Italia.

Per le Pmi innovative è prevista, inoltre, la certificazione dell'ultimo bilancio (e dell'eventuale bilancio consolidato) da parte di un revisore legale o di una società di revisione

(articolo 4, comma 1, Dl 3/2015). Non sono previsti, invece, limiti temporali di costituzione né vincoli sull'oggetto sociale.

L'innovazione di queste imprese viene valutata attraverso il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti "alternativi":

- 1) spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% del maggiore tra costi e valore della produzione;
- 2) impiego di personale qualificato (almeno un quinto di dottorandi/dottorati o ricercatori oppure un terzo di laureati magistrali);
- 3) titolarità di privative industriali o software registrati.

Anche le Pmi innovative devono avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un totale attivo sotto i 43 milioni (raccomandazione 2003/361/Ce).

Sia per le start up che per le Pmi innovative l'iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese ha valore costitutivo e comporta obblighi di aggiornamento annuale per evitarne la cancellazione.

Le differenze chiave

La permanenza nella sezione speciale della start up innovativa è di 3 anni "standard" estendibili a 5 o, fino a 9, in caso di scale-up, mentre la Pmi innovativa non ha limiti temporali.


Per quanto riguarda i requisiti, le soglie di spesa in R&S sono più basse per le Pmi (3% contro 15%), ma queste ultime devono soddisfare almeno due requisiti alternativi e non uno solo, come previsto per le start up.

Queste differenze riflettono la diversa maturità delle due categorie: la start up è una fase embrionale, la Pmi innovativa è una struttura consolidata, ma ancora orientata all'innovazione.

Le soglie di spesa in ricerca e sviluppo sono più basse per le Pmi (3%) rispetto alle start up (15%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADOBESTOCK



Ricerca e sviluppo. Tra i vari requisiti richiesti a Pmi e start-up innovative ci sono determinati livelli di spesa in R&S